

La circolare tributaria n. 2/2024

Il diritto del socio di Srl all'accesso ai documenti della società

Valerio Sangiovanni – avvocato e *Rechtsanwalt*

L'inderogabilità dell'articolo 2476, comma 2, cod. civ.

L'[articolo 2476](#), comma 2, cod. civ., disciplina il diritto di controllo del socio di Srl. La disposizione prevede che *"i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione"*¹.

La disposizione che prevede il diritto di controllo del socio di Srl deve reputarsi inderogabile, in quanto posta non solo nell'interesse dei singoli soci, bensì del corretto funzionamento della società, e dunque a tutela dei creditori della società. L'applicabilità dell'articolo 2476, comma 2, cod. civ., non può dunque essere esclusa né limitata dallo statuto della società o da altre pattuizioni fra i soci. Laddove lo statuto escludesse o limitasse il diritto di controllo, la relativa clausola sarebbe nulla per violazione di norma imperativa.

Si osservi tuttavia che un conto è limitare il diritto di controllo del socio, un altro conto è disciplinarlo. Clausole dello statuto che *"regolano"* il diritto del socio, senza limitare significativamente il suo diritto di accesso alla documentazione societaria possono ritenersi valide. Si pensi a una clausola dello statuto che fissa degli orari ragionevoli per la consultazione dei documenti: è vero che, negli altri orari, la documentazione non può essere visionata, ma - se i limiti sono contenuti e ragionevoli - la clausola può resistere al sindacato giudiziario.

La natura inderogabile della disposizione di legge sul controllo dei soci nella Srl è confermata dall'[articolo 2625](#), cod. civ. (rubricato *"impedito controllo"*), che prevede sanzioni amministrative - e addirittura penali - per il caso di sua violazione. Più precisamente la norma statuisce che *"gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci ... sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro"* (comma 1 dell'articolo 2625, cod. civ.). La

¹ Sul diritto di controllo del socio di Srl cfr. S. Ciceri, *"Il diritto di accesso del socio di s.r.l. controllante alle informazioni delle società controllate"*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 5/2021, II, pag. 1158 e ss.; E. Fregonara, *"Il controllo del socio di s.r.l.: legittimazione e limiti all'esercizio"*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 11/2022, pag. 2438 e ss.; R. Guidotti, L. Orciani, *"Sui diritti di controllo del socio nella s.r.l. aperta"*, in *Rivista di diritto societario*, n. 3/2022, pag. 497 e ss..

legge stabilisce inoltre che “se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno” (comma 2 dell’articolo 2625, cod. civ.).

Si usa poi qualificare il diritto di controllo del socio come un diritto “*potestativo*”, nel senso che – appunto – esso non è limitabile, ma anche nel senso che il fatto di farlo valere dipende esclusivamente dalla volontà del socio. Il socio può dunque avvalersi di tale diritto oppure non avvalersene affatto; avvalersene in una sola occasione oppure in più occasioni. Il Tribunale di Venezia, in una recentissima ordinanza, ha chiarito che l’accesso riconosciuto al socio non amministratore è diritto incondizionato avente natura potestativa rispetto al quale la società, come soggetto passivo, si trova in situazione di soggezione². Proprio in quanto diritto dipendente dalla mera volontà del socio, questi non è tenuto a indicare i motivi per i quali chiede informazioni o documenti, motivi che possono astrattamente riguardare la tutela degli interessi della società medesima a fronte di possibili condotte gestorie illecite (nel quadro della responsabilità degli amministratori verso la società stessa) ovvero riguardare anche la tutela di interessi del socio medesimo. Corollario della natura potestativa del diritto di controllo del socio è che esso non è prescrivibile. Il diritto è legato allo *status* di socio e, poiché detto *status* non è prescrivibile, non può venire meno – per il decorso del tempo – il diritto del socio di esercitare il controllo sui documenti della società.

La legittimazione attiva al diritto di controllo: il socio

Va anzitutto compreso a chi spetti il diritto di controllo nella Srl: la legge prevede che competa al “socio”. Il socio ha effettuato i conferimenti, ma il patrimonio sociale viene gestito dagli amministratori, soggetti diversi dal socio. A seconda dei casi, i soci possono rivestire anche la carica di amministratori: in questo caso hanno già accesso alle informazioni. Il Legislatore si preoccupa della situazione in cui i soci non sono amministratori. Coloro che hanno effettuato investimenti (= soci) hanno diritto di controllare come venga gestito da altri (= amministratori) il patrimonio sociale. L’[articolo 2476](#), comma 2, cod. civ. specifica che il diritto di controllo spetta al socio che non partecipa all’amministrazione. Bisogna dunque distinguere i soci in 2 categorie: i soci-non amministratori e i soci-amministratori. Mentre i primi hanno il diritto all’informazione, i secondi ne sono privi (in quanto dispongono già delle informazioni).

Va peraltro detto che questa tesi, nella sua forma più rigida, è stata superata dalla Corte di Cassazione³. Secondo la Suprema Corte il diritto di controllo spetta, certamente, ai soci che non sono amministratori, come indica espressamente la legge. Tuttavia, il diritto di controllo spetta anche ai soci che siano amministratori. Può difatti capitare che l’amministrazione sia disgiuntiva e

² Tribunale di Venezia, 29 giugno 2023, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

³ Cassazione n. 2038/2018, in [Giurisprudenza italiana](#), n. 6/2018, pag. 1434 e s., con nota di E. Goitre.

può anche capitare che vi siano delle deleghe nell'ambito del CdA. In casi del genere un amministratore non necessariamente sa ciò che compiono gli altri amministratori. Fermo restando dunque che il diritto di controllo spetta al "socio", anche il socio-amministratore può chiedere agli altri amministratori informazioni sugli atti compiuti dagli altri amministratori. Va del resto ricordato che gli amministratori possono rispondere civilmente nei confronti della società e anche dei creditori della società. Per evitare responsabilità, gli amministratori devono avere la possibilità di raccogliere informazioni dagli altri amministratori. Il socio-amministratore ha diritto all'informazione dagli altri amministratori relativamente agli atti cui non abbia, in tutto o in parte, partecipato.

Si può inoltre verificare un caso diverso da quello appena illustrato, ossia la situazione del socio che è stato amministratore per un certo periodo di tempo, per poi cessare di esserlo. In uno scenario del genere verrebbe da rispondere che l'amministratore ha ora il diritto di controllo (non amministrando più la società), ma che tale diritto non compete relativamente ai periodi anteriori nei quali era amministratore: difatti, per quei periodi, proprio in quanto era precedentemente amministratore, ben conosceva gli atti e le vicende della Srl. La questione del diritto all'informazione dell'ex amministratore è stata affrontata dal Tribunale di Firenze⁴. L'Autorità giudiziaria fiorentina pone l'accento sul fatto che l'ex amministratore può non ricordarsi tutte le vicende della società né è obbligato ad avere copia della documentazione societaria. In definitiva il Tribunale di Firenze ordina alla società l'esibizione al socio ex amministratore sia della documentazione recente (periodo nel quale il socio non è più amministratore) sia della documentazione precedente (periodo nel quale il socio era ancora amministratore).

Sempre in tema di legittimazione attiva (= identificazione del soggetto a cui spetta il diritto di controllo), il Tribunale di Napoli si è - molto recentemente - occupato della questione se gli eredi del socio abbiano diritto al controllo⁵. La madre di 3 fratelli detiene il 33% di una società e muore, lasciando la quota del 33% in comunione ai 3 figli. Uno dei figli chiede all'amministratore della Srl copia di documenti, ma li riceve solo in parte. Per questa ragione si rivolge al giudice napoletano, chiedendo copia dei documenti non ancora forniti. Il Tribunale di Napoli osserva che il diritto di controllo spetta a chiunque sia socio. Se la quota è oggetto di successione, il diritto compete ai successori. Nel caso di comunione della quota, il potere di controllo spetta ai singoli soci, oltre che al rappresentante comune dei soci. Nella fattispecie trattata dal giudice napoletano, non era stato nominato alcun rappresentante comune, circostanza che - a maggior ragione - fonda il diritto del singolo socio all'informazione. A fronte della richiesta di informazioni alla società, la Srl obietta che il socio dispone già delle informazioni, avendo un contratto di collaborazione con la società. Il Tribunale di Napoli rigetta l'eccezione, in quanto la posizione di collaboratore della società va tenuta

⁴ Tribunale di Firenze, 28 gennaio 2020, in *Giurisprudenza italiana*, n. 6/2020, pag. 1418 e s., con nota di E. Fregonara.

⁵ Tribunale di Napoli, 7 febbraio 2023, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

distinta dalla posizione di socio della società, e comunque l'interessato – in qualità di collaboratore – ha solo una parte delle informazioni. In conclusione, la domanda del socio in comunione ereditaria viene accolta e il Tribunale di Napoli ordina alla società l'esibizione di numerosi documenti:

- a) i documenti contabili, gli estratti conto bancari, le fatture;
- b) il *software* gestionale;
- c) la corrispondenza della società;
- d) i contratti della società con dipendenti e fornitori.

Abbiamo visto che il diritto di controllo è strettamente legato allo *status* di socio (non amministratore; o se amministratore, relativamente a informazioni e documenti cui non ha accesso). Se la qualità di socio viene meno, il diritto non può più essere esercitato. Tra le più importanti vicende estintive dello *status* di socio possono essere menzionate la vendita della partecipazione e il recesso dalla società.

Il Tribunale di Catanzaro si è occupato, in una recentissima sentenza, del diritto di controllo del socio receduto dalla società⁶. Il socio receduto si rivolge al giudice catanzarese per ottenere una serie di documenti dalla società. La Srl eccepisce che l'attore difetta di legittimazione passiva, essendo receduto dalla società. Il Tribunale di Catanzaro constata che il socio attore ha precedentemente esercitato il diritto di recesso dalla società inviando raccomandata con ricevuta di ritorno alla Srl. La dichiarazione di recesso è un atto unilaterale recettizio, che produce effetti quando giunge al destinatario. L'[articolo 1334](#), cod. civ., prevede che *“gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”*. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, il destinatario della comunicazione del socio è la società. Nella fattispecie esaminata dal giudice catanzarese, il recesso si è perfezionato, in quanto la società ha ricevuto la comunicazione del socio. Il socio non è più tale, è un mero creditore della società, poiché gli dovrà essere liquidato il controvalore della sua partecipazione. Un creditore, diversamente dal socio, non vanta il diritto di informazione e ispezione nei confronti della Srl. In conclusione, il Tribunale di Catanzaro rigetta la domanda dell'ex socio, negandogli l'accesso alla documentazione richiesta.

La legittimazione passiva: la società

Il diritto di controllo spetta al socio, mentre legittimata passiva della richiesta è la società, la quale agisce mediante i propri amministratori. Il socio non può ispezionare direttamente la società, ma ha sempre bisogno della collaborazione degli amministratori per ottenere notizie e documenti⁷.

⁶ Tribunale di Catanzaro, 26 aprile 2023, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

⁷ Tribunale di Milano, 10 dicembre 2019, in *Giurisprudenza italiana*, n. 6/2020, pag. 1419, con nota di E. Fregonara, ha affermato che il socio non ha diritto di procedere autonomamente ad atti d'ispezione, sicché l'esercizio del diritto di cui all'articolo 2476, comma 2, cod. civ. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili. Questa ordinanza è interessante anche per il lungo elenco di documenti che il giudice indica vadano esibiti dalla società: il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo

Inizialmente il socio farà una richiesta stragiudiziale alla società. Tipicamente verrà inviata una raccomandata con avviso di ricevimento oppure un messaggio di posta elettronica certificata. Si tratta di mezzi che assicurano la prova dell'invio e della ricezione della richiesta. Raccomandata e pec assicurano anche la prova della data di invio e ricezione.

Nella lettera inviata alla società non è necessario indicare i motivi della richiesta. Come si evidenziava sopra, la giurisprudenza ritiene difatti che il diritto di controllo del socio sia un diritto c.d. "potestativo", ossia un diritto pieno, rispetto al quale la società si pone in una posizione di soggezione. In genere, la richiesta di informazioni o documenti presuppone una certa conflittualità fra socio di minoranza e socio di maggioranza. Con la richiesta, ad esempio, il socio desidera verificare se esistono i presupposti per far valere la responsabilità degli amministratori, nominati dal socio di maggioranza. Oppure, altre volte, la richiesta di documenti è finalizzata a verificare se ci sono le condizioni per chiedere la revoca degli amministratori. Ottenuti i documenti, il socio potrà agire nei confronti degli amministratori oppure decidere anche di non fare nulla.

Se gli amministratori della società non eseguono la richiesta del socio di ottenere informazioni e documenti, questi può rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Dal punto di vista processuale, dovrà essere avviata un'azione in giudizio, in cui il ruolo di attore è rivestito dal socio e quello di convenuto dalla Srl. Lo strumento processuale più adatto per la richiesta del socio di documenti alla società è un ricorso d'urgenza ai sensi dell'[articolo 700](#), c.p.c.: i tempi di un giudizio ordinario di cognizione (alcuni anni) sono in genere incompatibili con le esigenze di pronta informazione del socio.

Il Tribunale di Torino ha stabilito che la legittimazione passiva della società sussiste anche quando la società è in liquidazione⁸. Nel caso affrontato dal giudice torinese, il socio di minoranza chiede in via stragiudiziale dei documenti alla società, ma li riceve solo in parte. Per questa ragione si rivolge, in via d'urgenza, al Tribunale di Torino, chiedendo l'esibizione dei restanti documenti. La società, per opporsi alla dazione degli incartamenti richiesti, oppone che il socio di minoranza svolge attività in concorrenza con quella della società, e vi è dunque il rischio che il socio usi i documenti per fini extra sociali, e in particolare per svolgere attività concorrenziale anche a danno della Srl. Questa eccezione viene peraltro superata dal Tribunale di Torino, in quanto anche il socio di maggioranza (che è l'amministratore della società) svolge attività in concorrenza. Il rifiuto di consegnare i documenti potrebbe dunque trovare fondamento nell'attività concorrenziale svolta dal socio di maggioranza. A ciò il giudice torinese aggiunge che la Srl è in liquidazione e, per questa ragione, la dazione di documenti non può danneggiare la società. Giunti difatti alla fase liquidatoria, la società opera solo al fine di vendere i propri attivi e di soddisfare i creditori: non viene più svolta un'attività che possa

amministrativo; il libro inventari; il libro giornale; tutti i rendiconti periodici o estratti del conto amministrazione e custodia titoli finanziari intrattenuto con una banca; la documentazione contabile e bancaria relativa a un importante accredito; le cartelle esattoriali.

⁸ Tribunale di Torino, 29 aprile 2021, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

essere danneggiata dalla concorrenza dei soci. Entrando poi nel merito della vicenda, il giudice torinese accoglie le richieste avanzate dal socio di minoranza e ordina alla società di esibire gli specifici documenti richiesti, e precisamente l'elenco dei beni di terzi in deposito, comodato o comunque reperiti presso la società nonché la copia degli ordini emessi per l'acquisto di materie prime.

L'oggetto del diritto di controllo: informazioni e documenti

Il diritto di controllo del socio di Srl si può estrinsecare in 2 modi:

1. ricevendo notizie;
2. consultando libri e documenti.

La prima forma di controllo è in genere insoddisfacente per il socio richiedente, in quanto basata sull'oralità: al socio di solito non basterà ciò che gli amministratori dicono, potendo del resto gli amministratori riferire circostanze non corrispondenti al vero. La seconda modalità di controllo (ossia il diritto di vera e propria "consultazione" dei documenti) consente invece di visionare la documentazione, e dunque di verificare l'effettiva operatività della società⁹.

Il diritto di consultazione ha a oggetto, testualmente, "i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione". La giurisprudenza interpreta in modo ampio queste indicazioni legislative e, nella sostanza, dà accesso a qualsiasi documento della società. Recentemente il Tribunale di Milano ha stabilito che il perimetro dei poteri di ispezione del socio di Srl è comprensivo di tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata dall'organo amministrativo per l'esercizio delle proprie funzioni e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica dello stesso¹⁰. Dunque, continua il giudice milanese, il perimetro dell'indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella Srl si sovrappone con il perimetro delle funzioni amministrative dell'organo gestorio.

La legge precisa, infine, che il diritto di consultazione può essere esercitato anche tramite professionisti di fiducia dei soci. La disposizione si spiega con il fatto che, talvolta, la documentazione da esaminare è complessa dal punto di vista tecnico, e può essere utile l'ausilio di un avvocato o di un commercialista. Si specifica anche che il professionista deve essere "di fiducia" del socio. Ne consegue che la società non può imporre il professionista (ad esempio pretendendo di usare il commercialista della Srl). Rientra invece nella libertà del socio farsi affiancare da chi preferisce nella consultazione dei documenti. Se del caso, la società potrà chiedere al professionista

⁹ Sul diritto di "consultazione" del socio di Srl cfr. M. P. Ferrari, "Diritto di ispezione del socio di S.r.l. sulla documentazione della società controllata", in Società, n. 1/2018, pag. 43 e ss.; G. Niccolini, "Due parole sul diritto del socio di s.r.l. in liquidazione di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione", in Rivista di diritto dell'impresa, n. 1/2022, pag. 205 e ss.; G. Scognamiglio, "Sull'estensione al gruppo del diritto di informazione ed ispezione del socio di s.r.l.", in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, n. 1/2020, I, pag. 1 e ss..

¹⁰ Tribunale di Milano, 10 maggio 2023, in giurisprudenzadelleimprese.it.

di firmare un accordo di riservatezza. Va tuttavia tenuto presente che i professionisti sono già assoggettati per legge a vincoli di segretezza professionale, anche laddove non firmino appositi accordi di riservatezza.

I limiti al diritto di controllo dei soci

Ci si deve chiedere se il diritto di controllo del socio di Srl sia assoggettato a dei limiti, e dunque se gli amministratori possano rifiutare la dazione di informazioni e documenti. A questo riguardo bisogna osservare che il testo della legge non pone alcun limite espresso, e anche la giurisprudenza interpreta l'[articolo 2476](#), comma 2, cod. civ. in modo ampio.

Il problema che si può porre è che il socio, ricevute le informazioni, le usi per scopi estranei a quelli sociali o addirittura contro gli interessi della società. Il socio è parte del contratto di società, il quale contratto – come tutti i contratti - va eseguito secondo buona fede ([articolo 1375](#), cod. civ.). L'uso di informazioni della società per scopi personali del socio, ed estranei a quelli sociali, può configurare violazione di questa disposizione e obbligare il socio a risarcire il danno patito dalla società¹¹. La questione dei limiti al diritto di controllo del socio si pone prima che il socio riceva le informazioni e i documenti, poiché – una volta ricevuti e utilizzati contro gli interessi della Srl – il danno si è ormai realizzato.

Si pensi al caso in cui il socio di minoranza che chiede le informazioni alla società svolga o abbia intenzione di iniziare un'attività in concorrenza con quella della società. Il socio di Srl non è assoggettato, di per sé, a un divieto di concorrenza con la società: non ci sono disposizioni espresse al riguardo. Anche nella Srl non è comunque consentita la concorrenza di natura sleale. Inoltre, appare comunque contrario a buona fede il comportamento del socio di Srl che chieda informazioni alla società per usare dette notizie contro gli interessi della Srl, ossia a vantaggio di una società concorrente.

Tra i precedenti più recenti che hanno posto limiti al diritto di controllo del socio, al fine di assicurare che questi non agisca in concorrenza con la società si segnala un provvedimento del Tribunale di Roma¹². Una socia al 33,33% di una Srl chiede alla società determinati documenti. Poiché la società oppone un rifiuto, la socia si rivolge al giudice romano. Emerge che la socia è coniugata con un ex dipendente dalla società, il quale – con i figli – gestisce un'attività imprenditoriale in potenziale conflitto concorrenziale con quella svolta dalla Srl cui sono stati chiesti i documenti, operando nello stesso settore di mercato. Il Tribunale di Roma rileva che, in casi siffatti, il diritto del socio di

¹¹ Con riguardo al canone della buona fede nell'ambito del diritto di controllo del socio di Srl si veda G. Carletti, "I diritti di controllo del socio di s.r.l. alla luce del principio di buona fede e correttezza", in *Giurisprudenza commerciale*, n. 6/2018, II, pag. 1035 e ss.; L. Mariconda, "Diritto di controllo dei soci di s.r.l. e principio di buona fede", in *Nuovo diritto delle società*, n. 4/2019, pag. 455 e ss.; G. R. Mele, "Il diritto di controllo del socio di s.r.l.: dalla buona fede alle esigenze meritevoli di tutela", in *Società*, n. 6/2019, pag. 697 e ss..

¹² Tribunale di Roma, 7 marzo 2023, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

esercitare il controllo sulla gestione non può pregiudicare un diritto di pari rango, ossia quello della società a mantenere la riservatezza su dati e informazioni che il socio - anche involontariamente - potrebbe diffondere sia pure nel ristretto ambito familiare. La soluzione trovata dal giudice romano è quella di consentire l'accesso alle informazioni, ma con mascheramento dei dati sensibili. Più precisamente, il Tribunale di Roma ordina alla Srl di consentire alla socia ricorrente l'esame della documentazione della società, previo mascheramento dei dati inerenti a clienti e fornitori.

La problematica dei limiti al diritto di controllo del socio di Srl, e dunque a quali condizioni gli amministratori possano rifiutare la dazione di documenti, era stata precedentemente oggetto di un simile provvedimento del Tribunale di Napoli¹³. Secondo l'Autorità giudiziaria napoletana il diritto del socio di Srl non amministratore può essere oggetto di limitazioni quando il relativo esercizio configuri la violazione dei generali canoni di buona fede, alla stregua dei quali la società ha il diritto a non divulgare dati sensibili ove ciò risponda a sue esigenze meritevoli di tutela, quali quelle di riservatezza e di protezione della libera e corretta concorrenza. Per queste ragioni, il Tribunale di Napoli ordina l'esibizione di documenti, ma solo previo mascheramento dei dati individuanti l'identità dei clienti.

Una modalità di tutela della società rispetto a un possibile abuso da parte del socio delle informazioni ottenute esercitando il diritto di controllo può essere quella di far sottoscrivere al socio un accordo di riservatezza, se del caso corredato di clausola penale per l'ipotesi di violazione. Una fattispecie simile è stata trattata dal Tribunale di Milano, il quale ha affermato che l'equilibrio fra gli opposti diritti e interessi del socio e della Srl, nell'ambito del diritto di cui all'[articolo 2476](#), comma 2, cod. civ., può essere raggiunto consentendo al socio l'ispezione dei documenti e delle scritture contabili previa sottoscrizione di un patto di riservatezza nei confronti dei terzi, garantito da previsione di idonea penale¹⁴.

Cenni al diritto di controllo sulle società controllate dalla Srl

Si è visto sopra che ciascun socio ha il diritto di controllo nei confronti della Srl. L'importanza della partecipazione non rileva, così che anche un socio con lo 0,1% del capitale può chiedere informazioni e documenti alla società.

Si immagini ora che la Srl detenga a sua volta delle partecipazioni in altre società. Può il socio di Srl ottenere informazioni e documenti concernenti le società controllate?

La questione del diritto del socio di Srl all'informazione non solo sulla Srl, ma anche sulle società controllate dalla Srl, è stata oggetto di una decisione del Tribunale di Venezia, il quale ha consentito

¹³ Tribunale di Napoli, 31 luglio 2018, in *Società*, n. 6/2019, pag. 691 e ss., con nota di G. R. Mele.

¹⁴ Tribunale di Milano, 25 settembre 2019, in *Giurisprudenza italiana*, n. 3/2020, pag. 607 e s., con nota di G. Garesio.

ai soci di una Srl di accedere alla documentazione della società controllata dalla Srl¹⁵. La Srl deteneva circa il 63% di un'altra società. L'Autorità giudiziaria veneziana esordisce argomentando che – in generale - il socio ha diritto di informazione solo nei confronti della Srl di cui è socio, e non di altre società (nemmeno delle società controllate dalla Srl). Tuttavia, come prescrive testualmente la legge, il diritto di consultazione riguarda i documenti “*relativi all'amministrazione*”. Se una Srl detiene il 63% di un'altra società, nell'ambito dell'amministrazione della Srl rientra anche la gestione dei rapporti con la società controllata. Argomentando in questo senso, il Tribunale di Venezia ordina l'esibizione dei documenti concernenti i rapporti fra la Srl e la società controllata dalla Srl.

SCHEDA DI SINTESI

Il socio che non amministra ha diritto di controllare l'operato degli amministratori della Srl, sia chiedendo informazioni sia consultando i documenti relativi alla società.

Legittimato attivo al diritto di controllo è il socio, mentre la legittimazione passiva è in capo alla società. La società opera mediante i suoi amministratori, i quali – con una certa frequenza – ostacolano il diritto di accesso.

La giurisprudenza mostra la frequenza dei conflitti tra soci e società, ma essa si è sviluppata riconoscendo un diritto di controllo molto ampio, che non conosce limiti, salvo per casi estremi.

I pochi casi in cui il diritto di controllo viene limitato è quando il socio già dispone delle informazioni oppure quando vi è il rischio concreto che il socio abusi delle informazioni per fini *extra* sociali.

¹⁵ Tribunale di Venezia, 19 settembre 2020, in *ilcaso.it*.